



**Studio di Consulenza del Lavoro**  
**Pini & Associati**  
Associazione Professionale



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

**Carlo Alberto Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 589  
Delega n. FI00113FL

**Dott. Leonardo Pacini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066  
Delega n. FI00141FL

**Rag. Michela Rizzo**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059  
Delega n. FI00132FL

**Rag. Alessandro Pini**  
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261  
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo lì 08.07.2016

**Alla Clientela in indirizzo**

**Oggetto: Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali**

Con circolare n. 121 del 05.07.2016 l'Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo venutosi a delineare a seguito dell'introduzione del Decreto Legislativo n. 8 del 15.01.2016 in materia di depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Il testo originario della norma puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all'Inps.

La nuova norma ha introdotto, invece, due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione:

- 1. l'omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032;**
- 2. l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.**

In ogni caso il legislatore ha inteso confermare anche nell'attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della punizione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, la previsione di non punibilità con la sanzione penale per le sanzioni più gravi e di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'arco temporale da considerare è quello che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, per cui i contributi sono quelli da versare entro il 16 gennaio e fino a quelli da versare entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento; nei versamenti che concorrono alla



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezza postale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezza postale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



*Studio di Consulenza del Lavoro*  
*Pini & Associati*  
*Associazione Professionale*



*Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione*

*Carlo Alberto Pini*  
*Albo C.d.L. di Firenze n. 589*  
*Delega n. FI00113FL*

*Dott. Leonardo Pacini*  
*Albo C.d.L. di Firenze n. 1066*  
*Delega n. FI00141FL*

*Rag. Michela Rizzo*  
*Albo C.d.L. di Firenze n. 1059*  
*Delega n. FI00132FL*

*Rag. Alessandro Pini*  
*Albo C.d.L. di Firenze n. 1261*  
*Delega n. FI10416FL*

determinazione della soglia sono ricompresi quelli riguardanti i lavoratori dipendenti, i lavoratori parasubordinati (amministratori e collaboratori coordinati e continuativi) e i lavoratori agricoli.

Il Decreto prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza irrevocabile: ciò vuol dire che se era stata contestata la violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali a carico lavoratore con la vecchia normativa ed il procedimento penale non è concluso, se l'importo è inferiore a euro 10.000 la materia del contendere viene passata di nuovo all'Inps per procedere in fase amministrativa.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono con l'occasione distinti saluti.

**Studio Pini & Ass.ti**



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati  
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957  
E-mail: [info@studiopini.it](mailto:info@studiopini.it) Pec: [studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it](mailto:studiopiniassociati@sicurezzaapostale.it)  
[www.studiopini.it](http://www.studiopini.it)  
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481  
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di  
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il  
Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003  
per le attività di Intermediazione fra domanda e  
offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del  
Personale